



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 157/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
LA 9 S.P.A. (PALINSESTO TELEVISIVO SATELLITARE “LA 9”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS,
COMMA 1, LETT. G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 0163972/15 del 18 dicembre 2015, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0082483), il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità con nota prot. n. 9039/DCA/15 del 21 luglio 2015 a seguito della segnalazione di un teleutente - ha inviato, tra l’altro, l’esito del monitoraggio effettuato sulla programmazione mandata in onda in data 9 e 10 luglio 2015 dal palinsesto satellitare “LA9”, della società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, rappresentando che quest’ultimo ha trasmesso, in fascia oraria notturna, una televendita di servizi erotici recante contenuti atti a nuocere allo sviluppo dei minori ed allegando i supporti contenenti la videoregistrazione di detta programmazione acquisita presso la sede dell’emittente.

Con atto n. CONT./10/16/DCA/N°PROC.2662/FB del 15 marzo 2016, la Direzione contenuti audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società LA 9 S.p.A., la presunta violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 177/2005, per la trasmissione, in data 9 luglio dalle ore 01:02 alle ore 05:59 ed in data 10 luglio 2015 dalle ore 00:02 alle ore 06:00 di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori.

2. Deduzioni della società

La società LA 9 S.p.A. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n.10/16/DCA/N°PROC2662/FB avvenuta in data 16 marzo 2016.

3. Valutazioni dell’Autorità

Come può rilevarsi dall’atto n. 10/16/DCA/N°PROC2662/FB, nella propaganda mandata in onda da “LA9” in data 9 e 10 luglio 2015, le reiterate rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano in maniera provocatoria l’attività sessuale,

integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale e connotate da gratuità rispetto al contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse, pur caratterizzato dalla promozione di servizi telefonici a contenuto erotico.

La trasmissione di scene pornografiche nella propaganda di servizi - similmente a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per l'ambito dei *programmi* radiotelevisivi - si configura come gravemente nociva per lo sviluppo dei minori, costituendo fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi.

L'art. 36-bis, comma 1, *lett. g)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, pone un divieto assoluto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive che possano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori e pertanto tale trasmissione è da considerarsi illecita non solo se mandata in onda nella fascia oraria diurna, ma anche qualora venga programmata, come nel caso di specie, nel corso della notte;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 10/16/DCA/N°PROC2662/FB del 15 marzo 2016 in merito alla violazione da parte della società LA 9 S.p.A. delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis, comma 1, *lett. g)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione in data 9 luglio dalle ore 01:02 alle ore 05:59 ed in data 10 luglio 2015 dalle ore 00:02 alle ore 06:00 di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche potenzialmente pregiudizievoli per i minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata debba ritenersi di elevata gravità, stante la durata della trasmissione, protrattasi per l'intera nottata, e la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori dei contenuti pornografici delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, lo stesso si valuta di media gravità, in considerazione dell'orario di messa in onda in cui non può essersi registrata una sensibile penetrazione del programma nel pubblico minorile.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

Si prende atto che la società LA 9 S.p.A. non ha collaborato nella fase istruttoria con l'invio di memorie difensive, né ha richiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Nonostante si consideri la consistente perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile presentato da LA 9 S.p.A. (relativo all'anno 2014), si ritiene di dover valutare la buona dimensione economica della Società ricavabile dal fatturato di quest'ultima che, unitamente alla circostanza della notevole durata delle trasmissioni oggetto di contestazione, protrattesi per l'intera nottata, giustificano la determinazione della sanzione in misura pari al doppio del minimo edittale.

RILEVATO che, in relazione ai 2 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo recante scene pornografiche, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 100.000,00 (centomila/00), ossia a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "LA9", con sede legale in Padova, via Venezia, n. 57, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato,

evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 157/16/CSP per violazione dell’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 157/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi